

AIUTI DI STATO

C 35/94 (ex N 397/94) e N 728/94

Repubblica federale di Germania

(97/C 18/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA del 27 novembre 1991)***Comunicazione della Commissione ex articolo 6, paragrafo 4 della decisione della Commissione n. 3855/91/CECA, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia ⁽¹⁾, agli Stati membri ed ai terzi interessati in merito agli aiuti che la Germania intende accordare alla EKO Stahl GmbH di Eisenhüttenstadt nel Brandeburgo**

Con la lettera riportata di seguito la Commissione ha comunicato al governo tedesco la sua decisione di chiudere il procedimento iniziato il 27 luglio 1994 ⁽²⁾ in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione della Commissione n. 3855/91/CECA e di non sollevare obiezioni al piano tedesco di accordare alla EKO Stahl GmbH sovvenzioni per un importo di 385 Mio di DEM nell'ambito di un programma generale di sostegno agli investimenti regionali.

«Il 29 giugno 1994 il governo tedesco ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di accordare alla EKO Stahl GmbH una sovvenzione agli investimenti nell'ambito di un programma generale di portata regionale volto a sostenere gli investimenti. Il 27 luglio 1994 la Commissione ha deciso d'iniziare nei confronti di questo provvedimento il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della sua decisione n. 3855/91/CECA (Codice degli aiuti alla siderurgia).

Nell'ambito di detto procedimento sono pervenute alla Commissione due osservazioni. Un'impresa siderurgica europea ha avvalorato la tesi della Commissione secondo la quale la sovvenzione regionale agli investimenti deve considerarsi incompatibile con il mercato comune qualora manchi un piano globale di finanziamento del costo complessivo degli investimenti. Un altro produttore siderurgico europeo, pur condividendo tale opinione, sostiene inoltre che per un investimento, il quale usufruisca di un aiuto di stato approvato a norma dell'articolo 95 del trattato CECA, non possa esser richiesta l'applicazione dell'articolo 5 del Codice degli aiuti alla siderurgia in relazione ad una sovvenzione regionale agli investimenti poiché a suo giudizio non è consentito accordare aiuti alle imprese siderurgiche in forza dell'articolo 95 del trattato CECA.

Con lettera pervenuta il 17 novembre 1994 il governo tedesco ha trasmesso una nuova comunicazione in merito alle sovvenzioni regionali agli investimenti in rapporto all'articolo 5 del Codice degli aiuti alla siderurgia. Tale comunicazione si basava sul nuovo programma di privatizzazione e ristrutturazione della EKO Stahl GmbH, che comportava la partecipazione dell'impresa belga Cockerill Sambre SA. Il 25 ottobre 1994 la Commissione aveva proposto al Consiglio di approvare all'unanimità a

norma dell'articolo 95 del trattato CECA le sovvenzioni previste da tale programma, dell'importo complessivo di 910 Mio di DEM.

A parere del governo tedesco questa nuova comunicazione sostituisce quella del 29 giugno 1994 relativa alle sovvenzioni regionali per la EKO Stahl GmbH. A seguito della comunicazione pervenutale il 17 novembre 1994 la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del Codice degli aiuti alla siderurgia in quanto ormai irrilevante.

La Commissione ha valutato se potessero ritenersi compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 dell'articolo 5, terzo trattino e dell'articolo 6, paragrafo 3 del Codice degli aiuti alla siderurgia le sovvenzioni regionali agli investimenti attualmente in programma.

Il governo tedesco ha proposto una sovvenzione dell'importo complessivo di 380 Mio di DEM agli investimenti, di un valore complessivo di 1 100 Mio di DEM, che la EKO Stahl GmbH intende effettuare nell'ambito del 23. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Tale programma di aiuti regionali, approvato in linea di massima dalla Commissione ai fini dell'articolo 5 del Codice degli aiuti alla siderurgia, prevede nella parte 2, paragrafi 4.4.1., 9.1.2., 9.1.4. e 9.1.6. nonché nell'allegato 16, n. 2, lettera b), sovvenzioni agli investimenti sino ad un massimo del 35 % del valore complessivo degli investimenti stessi. La sovvenzione in programma non supera tale massimale e risulta pertanto ammissibile nell'ambito del 23. Rahmenplan.

Il governo tedesco ha inoltre proposto di concedere alla EKO Stahl GmbH un contributo agli investimenti dell'importo di 5 Mio di DEM in forza dell'Investitionszulagengesetz (legge tedesca sui contributi agli investimenti), un altro programma approvato in linea di massima dalla Commissione ai fini dell'articolo 5 del Codice degli aiuti alla siderurgia, che consente di contribuire agli investimenti sino ad un massimo dell'8 %.

Il summenzionato importo di 5 Mio di DEM corrisponde allo 0,45 % delle sovvenzioni complessive, e l'investimento risulta quindi ammissibile a norma dell'Investitionszulagengesetz.

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. C 303 del 29. 10. 1994, pag. 4.

Le sovvenzioni accordate nell'ambito di entrambi i programmi non supererebbero cumulativamente l'intensità massima di aiuto del 35 %.

Il governo tedesco ha comunicato alla Commissione che le autorità del suo paese accorderanno la sovvenzione prevista soltanto in concomitanza della sovvenzione a norma dell'articolo 95 del trattato CECA, non appena entrambe le sovvenzioni abbiano ricevuto il nullaosta della Commissione, così da garantire il finanziamento degli investimenti complessivi mediante un valido programma di ristrutturazione. Il governo tedesco ha inoltre comunicato alla Commissione che la sovvenzione nell'ambito della Gemeinschaftsaufgabe Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur e quella nell'ambito dell'Investitionszulagengesetz verrebbero accordate rispettivamente prima del 31 dicembre 1994 e prima del 31 dicembre 1995.

La sovvenzione prospettata può di conseguenza considerarsi compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 5, terzo trattino del Codice degli aiuti alla siderurgia. La Commissione non ritiene che le sovvenzioni accordate in applicazione dell'articolo 5 di detto Codice siano incompatibili con quelle accordate in applicazione dell'articolo 95 del trattato CECA. Dopo aver preso in considerazione le osservazioni pervenute nell'ambito del procedimento C 35/94 essa è del parere che le sovvenzioni approvate in forza dell'articolo 95 del trattato CECA siano destinate a pareggiare disavanzi strutturali e fabbisogni eccezionali dell'impresa interessata. Gli ordinari svantaggi di natura strutturale ed economica di cui soffre l'impresa in questione, ubicata nell'ex RDT, vanno compensati mediante sovvenzioni a norma dell'articolo 5 del Codice degli aiuti alla siderurgia, previsto appositamente a questo scopo. Poiché la EKO Stahl GmbH risente tanto della sua struttura, non concorrenziale a causa delle particolari condizioni connesse al suo passato di principale impresa siderurgica dell'ex RDT, quanto delle difficoltà strutturali che affliggono l'intero territorio dell'ex RDT, la combinazione dei diversi provvedimenti di sostegno viene ritenuta appropriata.

Ho pertanto l'onore di comunicarLe che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in rapporto alle sovvenzioni regionali agli investimenti concesse nell'ambito del 23. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur per un importo di 380 Mio di DEM né in rapporto a quelle concesse nell'ambito dell'Investitionszulagengesetz per un importo di 5 Mio di DEM; a questo proposito essa ha in particolare preso atto di quanto segue:

— le autorità tedesche accorderanno le summenzionate sovvenzioni soltanto in concomitanza di quelle concesse in forza dell'articolo 95 del trattato CECA, non appena queste ultime siano approvate dalla Commissione;

- la sovvenzione accordata nell'ambito del 23. Rahmenplan verrà erogata prima del 31 dicembre 1994;
- la sovvenzione nell'ambito dell'Investitionszulagengesetz verrà erogata prima del 31 dicembre 1995.

Per poter essere considerate compatibili con il mercato comune le sovvenzioni in questione dovranno coincidere con una riduzione della capacità produttiva complessiva installata sul territorio dell'ex RDT.

In relazione alla sua decisione sugli aiuti regionali agli investimenti a favore della Walzwerke Ilsenburg GmbH (N 742/94) la Commissione ha fissato le condizioni summenzionate in base al presupposto che entro la fine del 1994 la riduzione della capacità produttiva nel campo dei prodotti finiti laminati a caldo ammonti almeno al 10 % rispetto alla situazione esistente al 1° luglio 1990.

A tale data la capacità produttiva era di 5 348 kt all'anno. Alla fine del 1994 essa ammonta, nel campo dei summenzionati prodotti finiti, a 3 907 kt all'anno, il che corrisponde ad una riduzione di 1 441 kt all'anno, vale a dire del 26,94 %, rispetto ai livelli precedenti.

La richiesta riduzione della capacità dovrà peraltro continuare a sussistere quando la EKO Stahl costruirà nuovi impianti che aumenteranno di 900 kt all'anno entro il 1996 la sua capacità nel campo dei prodotti finiti laminati a caldo. Alla fine del 1996 la capacità complessiva (vale a dire incluse le 900 kt all'anno della EKO Stahl) sarà di 4 150 kt, cosicché rispetto alla situazione esistente al 1° luglio 1990 la riduzione risulterà pari a 1 198 kt all'anno e sufficiente a giustificare almeno la disposizione seguente:

- riduzione di capacità produttiva a fronte di aiuti regionali in base all'articolo 5 CAS 535 kt/anno
- compensazione per gli aiuti a Sächsische Edelstahlwerke GmbH Freital in base all'articolo 95 CECA 160 kt/anno
- compensazione per gli aiuti ad EKO Stahl GmbH in base all'articolo 95 CECA 361 kt/anno

Per poter seguire l'evoluzione della situazione e specialmente per poter dimostrare che la sovvenzione viene erogata conformemente al programma comunicato, l'approvazione delle sovvenzioni di cui sopra viene vincolata alla condizione che il governo tedesco informi la Commissione in merito all'attuazione dei provvedimenti di sostegno proposti ed agli investimenti da compiersi mediante rapporti semestrali, richiesti in forza della decisione finale della Commissione a norma dell'articolo 95 del trattato CECA.»